



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 27 gennaio 2020

Prot. n. 315/ARA OR/ml

Oggetto: iscrizione nell'Albo professionale
in Provincia diversa da quella
naturale. Domicilio professionale.
Circolare pubblica.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

In relazione alla comunicazione degli esiti degli esami abilitanti 2019 si registra un tradizionale incremento delle nuove iscrizioni nell'Albo che, nel corrente anno, ha mostrato un numero di casi di iscrizioni in Province differenti da quelle di residenza, che sono proposti sia dai Collegi territoriali in indirizzo che da singoli abilitati.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



Attesa l'insolita numerosità delle predette richieste, pare opportuno ricordare ai Presidenti in indirizzo le cautele che debbono essere messe in atto prima di procedere in tal senso, per evitare errori od abusi, e precisamente:

1. L'art. 2, c. 1, n. 251/1986 e s.m.i. prescrive che:

“In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti Agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli Agrotecnici esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del Collegio nazionale.”

la disposizione dunque evidenzia come non solo l'iscrizione debba avvenire su base provinciale ma anche come il numero degli iscritti sia determinante per mantenere l'autonomia di un Collegio ovvero costituirne uno nuovo.

2. Il successivo art. 6 c. 1 della legge professionale a sua volta recita:

“La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale.”

dunque ribadendo l'obbligatorietà dell'iscrizione su base provinciale e prevedendo come eventuale la scelta alternativa.

3. A tale regola è infatti possibile una sola eccezione, introdotta nell'ordinamento nazionale dal diritto europeo e recepita dall'art. 16 della legge n. 526 del 21.12.1999, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999”*, che equipara il “domicilio professionale” alla residenza; in forza di tale disposizione un soggetto che risiede a Roma ma lavora, ad esempio, a Milano può richiedere l'iscrizione al Collegio di questa seconda Provincia, cioè quella dove insiste il centro principale dei suoi interessi professionali (*ovviamente dandone comprovata dimostrazione*), vale a dire dove esercita in maniera stabile e continuativa l'attività.
4. Va chiarito che tale possibilità, sempre garantita perchè prevista normativamente, crea non poche difficoltà al sistema anagrafico, su cui si basa “l'Albo Unico nazionale”, perchè necessariamente impostato sulla base della residenza, dove i soggetti con diverso “domicilio professionale” impongono una gestione manuale delle relative posizioni (*con conseguente significativo aumento dei costi nonchè della possibilità di errori*). Pertanto i Presidenti in indirizzo dovranno prestare particolare attenzione nell'accogliere domande di iscrizione sulla base del “domicilio professionale” in luogo di quello anagrafico, verificando che ricorran sempre le necessarie condizioni di legge (*riportate ai punti successivi*), anche in considerazione del fatto che l'iscrizione in un Albo provinciale comunque abilita all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, sicchè l'iscritto non incontra alcun problema in tal senso.

5. I requisiti perchè possa essere validamente accolta una domanda di iscrizione sulla base del “domicilio professionale” sono i seguenti:
- a. verifica dell’effettiva esistenza del “domicilio professionale” ovvero che lo stesso coincida con il centro principale degli interessi professionali del richiedente;
 - b. contestuale verifica dell’iscrizione alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA. Per la migliore verifica di quanto alle lettere “a” e “b” è obbligatorio acquisire il modello di “*Dichiarazione di domicilio professionale*” (*allegato alla presente*), compilato dall’iscritto richiedente;
 - c. specificità dei requisiti di cui ai punti precedenti per i neo-iscritti nell’Albo.
- 5a Il “domicilio professionale” è dimostrabile unicamente con l’esistenza di uno studio professionale nella provincia nella quale il richiedente vuole l’iscrizione; lo studio può essere intestato al richiedente oppure anche essere di altri professionisti i quali però debbono asseverarne l’utilizzo stabile da parte del richiedente.
Sono naturalmente previste anche altre ipotesi, ad esempio che il richiedente svolga attività di consulenza professionale continuativa presso una Società privata od un Ente pubblico, nel quale caso è evidente come egli non abbia uno studio proprio, servendosi delle strutture della Società o dell’Ente; nell’ipotesi il richiedente dovrà esibire copia del contratto di consulenza ovvero una dichiarazione in tal senso del suo committente.
La stessa procedura di verifica va seguita nei casi in cui il professionista non abbia un contratto di consulenza continuativo ma svolga, ripetutamente nel tempo, attività di controllo od altre di natura professionale.
- 5a1 Non rileva, ai fini dell’elezione del “domicilio professionale”, lo svolgimento di attività non professionale (*ad esempio: lavoro dipendente, attività di insegnamento, ecc.*) nel senso che, sebbene l’iscritto si debba necessariamente trasferire per diverso tempo nella Provincia dove deve prestare l’attività subordinata quest’ultima (*non riguardando l’Albo*), non può costituire valido motivo per il trasferimento di Collegio.
- 5b E’ del tutto evidente che, per invocare un diverso “domicilio professionale” il richiedente deve svolgere effettivamente la professione (*diversamente si ricadrebbe nell’ipotesi 5a1*) e la condizione è dimostrabile unicamente con l’iscrizione alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, che può essere anche autocertificata dall’interessato ai sensi del DPR n. 445/2000.
- 5c Mentre le disposizioni di cui ai punti 5a e 5b si applicano ai soggetti già iscritti all’Albo (*che intendono variare il Collegio di iscrizione*) per quanto riguarda i neo-iscritti si debbono applicare regole maggiormente temperate; infatti sono frequenti i casi di soggetti neo-abilitati che svolgevano in precedenza una attività professionale riconducibile a quelle previste dall’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*ma con un diverso Codice ATECO*).

In tale ipotesi, ove i soggetti interessati risiedano in una Provincia ma abbiano lo studio professionale in un'altra, risulterebbe illogico obbligarli ad iscriversi nell'Albo della Provincia di residenza e poi, subito dopo, deliberare il trasferimento nella Provincia dove hanno il "domicilio professionale", sicchè appare rispondere maggiormente ad una economia dal procedimento consentire a questi soggetti di indirizzare la domanda di prima iscrizione direttamente al Collegio della Provincia dove insiste il loro "domicilio professionale".

Tuttavia i Presidenti provinciali in indirizzo, per tali casi, dovranno prestare adeguata attenzione nel farsi dichiarare e successivamente verificare i seguenti elementi:

- a. che il richiedente l'iscrizione svolga effettivamente l'attività professionale nella provincia da lui indicata come "domicilio professionale", secondo gli elementi di cui al punto 5a, ammettendo anche l'ipotesi che il richiedente intenda svolgerla subito dopo l'iscrizione (*ed in tal caso non solo la circostanza dovrà essere verificata -anche con sopralluoghi od altro- nei 3-6 mesi successivi l'iscrizione ma altresì il richiedente dovrà fornire elementi attendibili circa le sue intenzioni*);
- b. che il richiedente, nei mesi subito successivi, si iscriva effettivamente alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, così integrando quanto al punto 5b;

in questi casi è anche consigliabile avvalersi del modello di "*Dichiarazione di futuro domicilio professionale*", allegata alla presente.

Si raccomanda il puntuale rispetto delle predette indicazioni che rappresentano **istruzioni obbligatorie** per i Presidenti dei Collegi territoriali in indirizzo.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Allegato: 1. Modello di autocertificazione "*Dichiarazione di domicilio professionale*";
2. Modello di "*Dichiarazione di futuro domicilio professionale*".